



N. 185 - ottobre 2017

## ***Disegno di legge A.S. n. 361-B Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle fede- razioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 feb- braio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle ca- riche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle fede- razioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive pa- ralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralim- pica***

### **Contenuto**

Il disegno di legge – già approvato dal Senato ([A.S. 361](#)) e modificato dalla Camera ([A.C. 3960](#)) – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica. In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in **tre**.

*Occorrerebbe integrare il titolo del disegno di legge, nel quale manca il riferimento alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.*

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell'**art. 1** del [D.L. 220/2003 \(L. 280/2003\)](#), la Repubblica riconosce e favorisce l'**autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (**CIO**).

In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

## *Disposizioni riguardanti il CONI*

L'**art. 1, non modificato** durante l'esame alla Camera, conferma, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli **organi del CONI restano in carica 4 anni** e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

Aumenta, invece, a **tre, a regime, il numero massimo di mandati** che possono svolgere il **Presidente** e gli altri **componenti della Giunta nazionale**, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (**CIO**), per i quali continua a non essere previsto alcun limite.

A tal fine, sostituisce il [co. 2 dell'art. 3 del d.lgs. 242/1999](#) (come modificato dall'[art. 1, co. 3, del d.lgs. 15/2004](#)).

In materia interviene anche l'**art. 5, co. 1**, che abroga il [co. 6 dell'art. 2 dello stesso d.lgs. 15/2004](#), relativo al termine di inizio per il computo dei mandati.

Ai sensi del [d.lgs. 242/1999](#), come modificato dal [d.lgs. 15/2004](#), il **CONI**, dotato di **personalità giuridica di diritto pubblico**, è la **Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate**. L'ente – in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'[art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 \(L. 233/2006\)](#) – è sottoposto alla **vigilanza** (di cui all'[art. 1 del d.lgs. 242/1999](#)) **della Presidenza del Consiglio dei Ministri** (e non più del MIBACT).

Gli **organi del CONI** – individuati dall'art. 3 – sono il **Consiglio nazionale**, la **Giunta nazionale**, il **Presidente**, il **Segretario generale**, il **Collegio dei revisori dei conti**, la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati negli artt. 4-12.

In base all'art. 3, gli organi restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il **Presidente** e gli altri **componenti della Giunta nazionale**, ad eccezione dei membri italiani del **CIO** – e, dunque, in base all'art. 6, co. 1, i 10 rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI – **non** possono restare in carica **oltre due mandati**. È **consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno**, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Lo stesso [d.lgs. 15/2004](#) peraltro ha previsto, all'**art. 2, co. 6**, che il **computo dei mandati** si sarebbe effettuato a decorrere da quello che avrebbe avuto inizio **a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI**, da tenersi (ai sensi del co. 2 dello stesso articolo) **entro il 30 giugno 2005**.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, dispone che le stesse previsioni si applicano **anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI**.

Ai sensi dell'[art. 2, co. 3, del d.lgs. 242/1999](#), l'**organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto** (l'articolazione del CONI in organi centrali e periferici è stata confermata anche dall'[art. 8, co.1, del D.L. 138/2002 – L. 178/2002](#)).

Lo **statuto** del CONI stabilisce, nel titolo III (artt. 14-19), che l'organizzazione territoriale è costituita da **comitati regionali** (1 in ogni regione), **delegati provinciali** (1 in ogni provincia) ed (eventualmente) **fiduciari locali**.

Gli organi dei comitati regionali sono il **Presidente**, la **Giunta regionale**, il **Consiglio regionale**.

I comitati regionali, direttamente e tramite i delegati provinciali, rappresentano il CONI nel territorio di competenza e promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, o di impossibilità di funzionamento, la Giunta nazionale delibera il **commissariamento delle strutture territoriali**. Queste ultime hanno **autonomia gestionale** per il perseguimento dei propri compiti e, allo stesso fine, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.a. Tutte le **cariche** dell'organizzazione territoriale sono esercitate **a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese**.

In base all'art. 6, co. 4, lett. o), dello statuto, il Consiglio nazionale, con deliberazione n. 1465 del 22 maggio 2012, ha approvato il [regolamento dell'organizzazione territoriale](#).

I **co. 1 e 3 dell'art. 6, non modificati** durante l'esame alla Camera, dispongono che, entro **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI **adeguа lo statuto** alle nuove previsioni e **adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in Assemblea (v. *infra*).

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara **decaduti**, con proprio **decreto**, i **componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica**.

[Qui](#) il comunicato del CONI dell'11 maggio 2017, data nella quale sono stati eletti il Presidente e la Giunta nazionale. La conferma dell'incarico al Presidente Giovanni Malagò (per il secondo mandato) è stata deliberata dal [Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017](#).

### ***Disposizioni riguardanti le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva***

L'**art. 2, modificato** durante l'esame alla Camera, nel confermare, anzitutto, rispetto alla legislazione vigente, che gli statuti delle [Federazioni sportive nazionali](#) e delle [Discipline sportive associate](#) prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, dispone che ciò avviene promuovendo le **pari opportunità** fra uomini e donne. Conferma, inoltre, che gli stessi organi restano **in carica 4 anni**.

Dispone anche - innovando rispetto all'assetto vigente - che il Presidente e i membri degli organi direttivi **non** possono svolgere **più di tre mandati**, limite che può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie: v. *infra*).

A tal fine, sostituisce il [co. 2 dell'art. 16 del d.lgs. 242/1999](#).

Conseguentemente, l'**art. 5, co. 2, non modificato** durante l'esame alla Camera, abroga i co. 3 e 4 del medesimo art. 16.

Le **Federazioni sportive nazionali** e le **Discipline sportive associate** ([art. 15 del d.lgs. 242/1999](#)) hanno natura di **associazione con personalità giuridica di diritto privato**. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e del CONI, **non perseguono fini di lucro** e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. citato, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI, il quale ha stabilito con [deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014](#) i **principi fondamentali** dei loro statuti. L'[art. 16 del d.lgs. 242/1999](#) – anch'esso modificato dal [d.lgs. 15/2004](#) – **non prevede un limite al numero di mandati**, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un **quadriennio** e **possono essere riconfermati**. Solo con riferimento al **Presidente** dispone, ai co. 3 e 4, che chi ha ricoperto per **due mandati consecutivi** tale carica, **non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi**, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

In base al già citato [art. 2, co. 6, del d.lgs. 15/2004](#) – che si riferisce, per evidente errore materiale, al co. 25 (anziché 24) dell'art. 1 del medesimo d.lgs. – anche il **computo** di questi mandati si sarebbe effettuato a decorrere dal mandato che avrebbe avuto **inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI**, da tenersi **entro il 30 giugno 2005**.

Il 29 marzo 2017, [rispondendo](#) all'interrogazione a risposta immediata [3-02910](#), il Ministro per lo sport ha fatto presente che la **vigilanza** delle procedure per il rinnovo dei vertici federali è una **materia di diretta competenza del CONI**.

[Qui](#) l'elenco delle **45 Federazioni sportive nazionali**.

[Qui](#) l'elenco delle **19 Discipline sportive associate**.

Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'**art. 2** dispone che, qualora gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i **principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in assemblea, al fine, in particolare, di una riduzione del numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque **non superiore a 5**. Lo scopo è quello, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto.

In base al par. 6.4 dei già citati **principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate**, le **deleghe** per la partecipazione ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado possono arrivare – a seconda del numero di associazioni e società votanti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea – fino a **40**.

Ove le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un **commissario ad acta** che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.

**Tutta la disciplina** indicata **si applica anche** agli **Enti di promozione sportiva**, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali** delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Gli **Enti di promozione sportiva** sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI ([art. 32, co. 2, del DPR 157/1986](#)). In base al già citato [statuto](#) del CONI (artt. 26-28) e al [Regolamento degli Enti di promozione sportiva](#), tali enti – che, per statuto, **non hanno fini di lucro** – si distinguono in **enti nazionali** ed **enti su base regionale**. In particolare, per il riconoscimento a livello nazionale è necessario avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province e un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.

*Si segnala che il riferimento agli Enti di promozione sportiva è inserito nell'[art. 16 del d.lgs. 242/1999](#) che riguarda, in base alla rubrica, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate (mentre agli Enti di promozione sportiva è dedicato l'[art. 16-bis](#)).*

L'**art. 6, co. 2, non modificato** durante l'esame alla Camera, dispone che, entro **4 mesi** dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, nonché gli Enti di promozione sportiva, **adeguano i loro statuti** alle nuove previsioni.

Il **co. 4** dello stesso **art. 6**, come **modificato** durante l'esame alla Camera, stabilisce, in via **transitoria**, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono **in carica alla data di entrata in vigore della legge** e che hanno **già** raggiunto il limite di mandati di cui all'[art. 16, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 242/1999](#), come modificato dall'art. 2 del testo in esame (cioè, **tre mandati**), possono svolgere, se eletti, **un ulteriore mandato**. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una **maggioranza non inferiore al 55% dei votanti**.

### ***Disposizioni riguardanti il CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica***

L'**art. 3**, come **sostituito** durante l'esame alla Camera, riguarda il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**.

Il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con [L. 189/2003](#).

Da ultimo, è intervenuto il [d.lgs. 43/2017](#) che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della [L. 124/2015](#), ha trasformato il CIP in **ente autonomo di diritto pubblico**, delineando una disciplina simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal [d.lgs. 249/1999](#).

In particolare, il d.lgs. ha posto il CIP – dotato ora di **autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio** – sotto la **vigilanza** della (sola) **Presidenza del Consiglio** dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).

Il CIP è la **Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)** e delle **Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)** da esso riconosciute (in base all'art. 13, co. 2, del d.lgs., le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con **personalità giuridica di diritto privato**).

Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (**FSNP e DSAP**) alla data di entrata in vigore della [L. 124/2015](#).

[Qui](#) l'elenco delle **28 Federazioni Sportive Nazionali** che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli **atleti disabili** (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).

[Qui](#) l'elenco delle **8 Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal CIP quali **Discipline Sportive Paralimpiche** (tra cui figurano alcune Federazioni sportive nazionali e alcune Discipline sportive nazionali riconosciute anche dal CONI).

In analogia con quanto previsto per il CONI dal [d.lgs. 242/1999](#), l'art. 4, co. 1-3, del [d.lgs. 43/2017](#) stabilisce che gli **organi del CIP – Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti** – durano in carica **4 anni**. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Il **Presidente** e i componenti della **Giunta nazionale** – ad **eccezione** dei membri italiani del **Comitato paralimpico internazionale (IPC)** – **non** possono restare in carica per **più di due mandati**. Un **terzo mandato** è consentito solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il computo dei mandati si effettua **a decorrere dal mandato successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.

In particolare, aumenta a **tre, a regime**, il **numero massimo di mandati** che possono svolgere il **Presidente** e gli altri componenti della **Giunta nazionale** (sempre ad eccezione dei membri italiani del **Comitato paralimpico internazionale**) e sopprime la previsione relativa al termine di inizio per il computo dei mandati.

Inoltre, stabilisce che la **stessa disciplina** si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali del CIP**.

In base all'[art. 3, co. 2, del d.lgs. 43/2017](#), lo statuto del CIP disciplina l'**organizzazione periferica** del Comitato con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai fini indicati, novella il co. 2 e sopprime il [co. 3 dell'art. 4 del d.lgs. 43/2017](#).

L'**art. 4**, introdotto durante l'esame alla Camera (ma sostanzialmente corrispondente ai co. 3 e 4 dell'art. 3-*bis* della [L. 189/2003](#), introdotto dall'art. 3, co. 1, del testo approvato dal Senato), riguarda le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In particolare, anzitutto conferma (in analogia con quanto previsto dall'[art. 16 del d.lgs. 242/1999](#), come modificato dall'art. 2 del testo in esame), che gli statuti delle **Federazioni sportive paralimpiche** e delle **Discipline sportive paralimpiche** prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei

membri degli organi direttivi, disponendo che ciò avviene promuovendo le **pari opportunità** fra uomini e donne. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica **4 anni**.

Dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il **Presidente** e i membri degli **organi direttivi non** possono svolgere **più di tre mandati**, limite che può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie: v. *infra*).

In base all'**art. 13** del [d.lgs. 43/2017](#), le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche sono **associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato**. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. A fini sportivi, le FSP e DSP sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CIP.

L'**art. 14** del [d.lgs. 43/2017](#) non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e **possono essere riconfermati**, ma stabilendo – per quanto qui più interessa – che, **chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi**, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Pone, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga – *mutatis mutandis* – a quella già illustrata con riferimento all'art. 2, e dispone, sempre in analogia con l'art. 2, che la disciplina prevista si applica anche agli [Enti di promozione sportiva paralimpica](#), nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali** delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche.

In base agli artt. 26 e 27 dell'attuale [statuto](#) del CIP, gli **Enti di promozione sportiva paralimpica** sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, **non hanno fini di lucro**.

*Anche in tal caso, il riferimento agli Enti di promozione sportiva paralimpica è inserito nell'[art. 14 del d.lgs. 43/2017](#) che riguarda, in base alla rubrica, gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche (mentre agli Enti di promozione sportiva paralimpica è dedicato l'[art. 15](#)).*

Ai fini indicati, sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'[art. 14 del d.lgs. 43/2017](#).

**I co. 5, 6 e 7 dell'art. 6**, introdotti durante l'esame alla Camera (ma sostanzialmente corrispondenti, con alcune modifiche, ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 3 del testo approvato dal Senato), dispongono, anzitutto, che, entro **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP **adegua lo statuto** alle nuove previsioni e **adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in Assemblea.

L'**art. 20** del [d.lgs. 43/2017](#) ha stabilito che, in sede di prima applicazione, lo **statuto** doveva essere adottato da un **commissario ad acta**, nominato con DPCM, su proposta dell'autorità vigilante, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (20 aprile 2017). Il commissario *ad acta* doveva adottare lo statuto **entro 30 giorni dalla sua nomina** e lo stesso doveva essere approvato dall'autorità vigilante nei successivi 20 giorni.

Lo stesso art. 20 prevede anche che, nei dieci giorni successivi all'approvazione dello statuto, il commissario *ad acta* avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali.

Alla data del 21 settembre 2017 il DPCM relativo alla nomina del commissario *ad acta* non risulta adottato.

Le nuove previsioni, dunque, introducono una nuova disciplina che supera quella recata dall'[art. 20 del d.lgs. 43/2017](#).

*È pertanto necessario un coordinamento.*

Dispongono, inoltre, che, entro **4 mesi** dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni.

Infine, dispone, in via **transitoria**, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica, che sono **in carica alla data di entrata in vigore della legge** e che hanno già raggiunto il limite di mandati di cui all'[art. 14, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 43/2017](#), come modificato dall'art. 3-bis del testo in esame (cioè, **tre mandati**), possono svolgere, se eletti, un **ulteriore mandato**.

Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una **maggioranza non inferiore al 55% dei votanti**.

### ***Entrata in vigore***

L'**art. 6, co. 8, non modificato** durante l'esame alla Camera, dispone che la legge entra in vigore **il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

*La presente Nota Breve tiene conto del [dossier del Servizio Studi della Camera n. 563/1- II Edizione - Elementi per l'esame in Assemblea - del 18 luglio 2017](#).*

*A cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura*

**L'ultima nota breve:**

[Atto Senato n. 2837 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali \(n. 184 - settembre 2017\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)